

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 24 settembre 2021, n. 176

**Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza provinciale, per la costruzione e l'esercizio di:**

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
- eolica costituito da n.4 aerogeneratori, denominato "Gubitosi-Topparusso-Stingeta", di potenza nominale complessiva pari a 15,6 MWe, sito nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG), località "Gubitosi-Topparusso-Stingeta";
- cavidotto interrato MT di utenza, con collegamento a 30 kV presso la SE ubicata nel Comune di Ascoli Satriano, già esistente;
- realizzazione di un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle", la SE a 150 kV "Camerelle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" e relative opere di collegamento presso le SE su richiamate.

**Società Daunia Work 1 srl, già Daunia Work srl, con sede legale in Roma, Piazza Cavour, n.10 P.IVA.C.F.16292481005.**

#### **Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli

- impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
  - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
  - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
  - l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
  - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
  - l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
  - l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
  - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
  - Visto l’art.2 comma 2 bis della L.R. n.17/2007 introdotto dalla L.R. n.33/2021 a mente del quale *“Nelle more dell’approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all’adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all’Autorità competente. Per l’effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge...”*

*Rilevato che:*

- La Società Daunia Work srl ha presentato, in data 25.01.2019, acquisita al prot. n. 452 del 31.01.2019, istanza telematica di autorizzazione unica alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato “Gubitosi-Topparusso-Stingeta”, sito nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG) e Cerignola, della potenza nominale di 20 MWe, e relative opere e infrastrutture connesse;
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 594 del 8.02.2019, effettuata la verifica formale sulla documentazione inviata e sui documenti trasmessi mediante procedura telematica sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), ha trasmesso comunicazione di preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza alla società Daunia Work srl;
- l’istante con nota pec del 30.08.2019 (acquisita al prot. n. 1658 del 4.04.2019) ha provveduto al deposito della documentazione richiesta con la summenzionata nota;

- a seguito dell'esito positivo della verifica, effettuata da questo Ufficio, della presenza dei requisiti tecnici e amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimento è stato formalmente avviato con nota prot.n.1950 del 29.04.2019;
- con nota prot. 3232 del 30.04.2020 la Scrivente, ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi, ha richiesto ulteriore documentazione integrativa confermando che l'istanza dal punto di vista tecnico-amministrativo era da considerarsi completa e, quindi procedibile, come comunicato con nota prot.n.1950 del 29.04.2019, fermo restando l'acquisizione della documentazione integrativa richiesta e le valutazioni relative al procedimento di VIA incardinato presso la Provincia di Foggia. Inoltre, con la medesima nota ha evidenziato che, con l'introduzione dell'art.27-bis del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., la VIA non può essere in alcun modo resa al di fuori del PAUR e che, lo stesso provvedimento di AU deve necessariamente confluire nel PAUR, precisando che la conferenza di servizi, in conformità con le previsioni normative vigenti, dovrà essere convocata ai sensi dell'art.14-ter secondo quando previsto dall'art. 27 bis del citato decreto dalla Provincia di Foggia, e che dunque questa sezione procederà al rilascio del titolo autorizzativo di AU nell'ambito del PAUR;
- con note pec del 29.05.2020 e del 4.06.2020, acquisite rispettivamente ai prot.nn.3881 del 1.06.2020 e 3959 del 5.06.2020, la Società istante ha depositato la documentazione richiesta dalla Scrivente con la nota prot.n.3232 del 30.04.2020, invitando la Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Ambiente a convocare la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art 27 bis del D.Lgs. n.152/2006;
- con nota prot.n. 4982 del 14.07.2020, la Scrivente ha riscontrato la nota prot. n. 28062 del 1.07.2020, acquisita agli atti al prot. n. 4916 del 10.07.2020, con la quale la Provincia di Foggia, nell'ambito del procedimento di VIA richiamato, convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 16 luglio 2020, "*invitando ogni Amministrazione/Ente convocata ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione/Ente su tutte le decisioni di competenza della stessa*", rappresentando che non sussiste alcuna competenza della stessa nel suddetto procedimento, in quanto con l'introduzione dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il provvedimento di AU deve necessariamente confluire nel PAUR, soggiacendo anch'esso al rispetto dei termini perentori procedurali codificati dall'art. 27-bis del citato decreto. Con la stessa nota, alla luce delle modifiche apportate al progetto originario presentato in sede di istanza di A.U. in data 25.01.2019, questa Sezione ha invitato il proponente a procedere al caricamento della rimodulazione del progetto con l'adeguamento di tutti gli elaborati progettuali sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), come previsto dall'art.24 del D.P.R.n.207/2010, al fine di poter valutare la procedibilità dell'istanza;
- con nota pec del 22.07.2020, acquisita al prot.n.5223 del 23.07.2020, la Società Daunia Work srl ha comunicato di aver caricato sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), l'adeguamento di alcuni elaborati progettuali alla luce delle modifiche apportate, rese necessarie per ottemperare a quanto espresso da alcuni Enti in sede di Conferenza di Servizi di Servizi svoltasi presso la Provincia di Foggia;
- con nota pec prot.n. 32344 del 24.07.2020 la Provincia di Foggia ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 16.07.2020, aggiornando la data della successiva Conferenza di Servizi al 6 agosto 2020;
- lo scrivente Ufficio con nota del 04/08/2020 prot.n.5518, prendendo atto della rimodulazione del progetto relativo all'impianto eolico proposto in sede di AU in data 25.01.2019 che consisteva in una riduzione del numero degli aerogeneratori da 10 a 4, una diversa ricollocazione degli stessi e nella sostituzione del modello dell'aerogeneratore, prevedendo ora il modello Nordex N131/3900 con una potenza unitaria pari a 3,9 MW, ha richiesto ulteriore documentazione integrativa alla luce di alcune anomalie formali riscontrate.

La Società è stata invitata, anche al fine di rendere celere il procedimento, ad integrare tempestivamente la documentazione allegata all'istanza e dettagliatamente specificata in premessa, in coerenza con i tempi previsti dal PAUR;

- con nota pec del 5.08.2020, acquisita al prot.n.5624 del 7.08.2020, la società Daunia Work srl ha depositato le integrazioni richieste dalla Scrivente;
- con nota pec prot.n. 34468 del 7.08.2020, acquisita al prot.n.5715 del 10.08.2020, la Provincia di Foggia ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 6.08.2020, durante la quale veniva anticipato dal dott. Giovanni D'Attoli, Dirigente del Settore Ambiente della Provincia, *"un giudizio favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale relativamente ai 4 aerogeneratori per i quali sono stati acquisiti i pareri favorevoli e veniva aggiornata la seduta della Conferenza di Servizi alla data del 7.09.2020"*;
- questa Sezione con nota prot.n. 59157 del 24.08.2020, prendendo atto di quanto asserito dal Dirigente del Settore Ambiente della Provincia durante la Conferenza di Servizi del 6.08.2020 in merito alla compatibilità ambientale, ha comunicato che, al fine di potersi esprimere ai fini AU, avrebbe dovuto acquisire i pareri di tutte le amministrazioni coinvolte in ordine al progetto modificato e ritenuto ambientalmente compatibile;
- questa Sezione, con nota prot.n.6003 del 2.09.2020, alla luce delle modifiche apportate progetto originario, rese necessarie per ottemperare a quanto espresso da alcuni Enti in sede di Conferenza di Servizi, ha reiterato la richiesta di aggiornamento di alcuni elaborati;
- la Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Ambiente con nota prot. 36272 del 01.09.2020, acquisita al prot.6041 del 4.09.2020, ha riscontrato la comunicazione della scrivente Sezione prot.59157 del 24.08.2020, comunicando che *"...il verbale della conferenza di servizi del 06.08.2020 costituisce adozione del Giudizio di VIA e lo stesso è da intendersi formalmente acquisito con le prescrizioni che gli enti hanno espresso il proprio parere positivo motivato nel corso del procedimento ( Soprintendenza, ARPA e comitato VIA provinciale).. .." e che il parere del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, non può essere acquisito in quanto, come evidenziato nelle osservazioni della ditta e riconosciuto dallo stesso parere del Parco, l'opera non rientra all'interno dell'area naturale protetta e nella relativa area di rispetto; in ogni caso, al di fuori dei siti paesaggisticamente sensibili e specificatamente individuati come inidonei all'installazione degli impianti eolici, la co – visibilità costituisce un impatto sostanzialmente neutro; inoltre, l'installazione degli aerogeneratori è prevista in aree totalmente modificate dall'uomo – risultano tutte coltivate – per cui non si rivengono incompatibilità per il profilo di tutela della flora mentre, come è noto, i chiroterri sono dotati dalla natura della possibilità di evitare istantaneamente gli ostacoli in movimento". Inoltre dichiarava che *"..Trattandosi di Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14 -ter della L.241/1990, si ritiene dobbiate esprimervi all'interno della stessa, anche ai fini AU, senza la possibilità di acquisire preliminarmente i pareri delle amministrazioni coinvolte al di fuori della Conferenza. Va evidenziato che, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7, risulta acquisito l'assenso delle amministrazioni che non hanno partecipato alla Conferenza del 6/8/2020 ovvero, pur partecipando, non hanno espresso la propria posizione ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato in ordine al progetto ridotto a 4 aerogeneratori e ritenuto ambientalmente compatibile. Al fine di consentire la partecipazione in modalità videoconferenza, la Conferenza già indetta per il giorno 04.09.2020 viene posticipata al giorno 18.09 c.a."*;*
- la scrivente Sezione con nota prot. n.6146 del 10.09.2020 ha comunicato che, al fine di potersi esprimere ai fini AU dovrà acquisire i pareri di tutte le amministrazioni coinvolte in ordine al progetto modificato e ritenuto ambientalmente compatibile, espressi nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata per il 18.09.2020, inoltre è stato richiesto alla Società di voler aggiornare il quadro economico del progetto definitivo;

- la Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Ambiente con nota prot. 38947 del 16.09.2020, acquisita al prot.6389 del 16.09.2020, ha riscontrato la comunicazione della scrivente Sezione prot. 6146 del 10.09.2020, dichiarando che”.... *le precedenti conferenze di servizi (16/7/2020 e 6/8/2020) e la prossima del 18/9/2020 sono state indette ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990, come stabilito dall’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, al fine di consentire alle amministrazioni convocate di esprimere il proprio parere nell’ambito del procedimento diretto al rilascio del PAUR che comprende, non solo il provvedimento di VIA, ma anche i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto tra i quali l’AU. I pareri già rilasciati e/o acquisiti nelle precedenti conferenze di servizi hanno valenza ai fini del rilascio del PAUR e, conseguentemente, anche ai fini della VIA e dell’AU. Si ribadisce che il verbale di Conferenza di Servizi del 6 agosto 2020 costituisce adozione del Giudizio di VIA e lo stesso è da intendersi formalmente rilasciato ed acquisito con le prescrizioni stabilite dagli Enti che hanno espresso il proprio parere positivo motivato nel corso del procedimento (Soprintendenza, ARPA e Comitato VIA Provinciale); conseguentemente, l’AU potrà essere assunta sulla base dello stesso e delle prescrizioni di cui ai suindicati pareri positivi. Il Giudizio positivo di VIA di cui innanzi sostituisce l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 14 comma 1 L.R. n. 11/2001”.*
- questa Sezione con nota prot.n. 6439 del 17.09.2020 ha confermato la propria partecipazione alla Conferenza di Servizi convocata per il 18.09.2020, invitando la società istante ad aggiornare l’elaborato “Piano particellare di esproprio del progetto definitivo” in quanto privo dell’elenco delle particelle interessate dalle opere RTN;
- con nota pec del 18.09.2020, acquisita al prot.n.6461 del 18.09.2020, la società Daunia Work srl, ha depositato la documentazione integrativa richiesta dalla Scrivente con la nota n.6439 del 17.09.2020;
- con nota del 30.09.2020 prot. n. 41385, acquisita al prot.n.6784 del 1.10.2020, la Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Ambiente ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 9.10.2020;
- con nota del 06.10.2020 prot. 42374 la Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Ambiente ha trasmesso copia del Verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18.09.2020, durante la quale il dirigente D’Attoli ha richiamato il parere della Soprintendenza, già espresso nella precedente Conferenza di Servizi ( che modifica il parere espresso connota prot. 1195 del 06.02.2020) e ha dato lettura dei pareri acquisiti nella stessa sede. Il Dirigente D’Attoli sottolineava che “ .... *la Marina Mercantile non è stata invitata perché non è interessata alla presente procedura dato che l’impianto ha una distanza di 80 km circa dalla linea di costa. Precisa altresì che è la Provincia di Foggia deputata a decidere, nell’ambito della procedura del PAUR, ex art.27 bis del D.Lgs.152/2006, se l’istanza è procedibile e quali siano gli enti da invitare in conferenza di servizi”.* Questa Sezione ha rilevato la mancanza di alcuni pareri: AQP, ENAC - Direzioni e Uffici Operazioni Sud – Napoli, Comune di Ascoli Satriano, Ufficio Espropri, Vigili del Fuoco, Comando Militare Esercito Puglia e ha chiesto alla Società di inviare la pec al Ministero – Attività Minerarie, Divisione IV – U.N.M.I.G;
- con nota del 06.10.2020 prot. 42381 acquisita al prot.n.6927 del 6.10.2020, la Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Ambiente, ha comunicato che “Questo Ente ha provveduto a pubblicare sul portale l’aggiornamento del piano particellare di esproprio trasmesso dalla società proponente. Inoltre in occasione della Conferenza di Servizi convocata per il giorno 9/10/2020 ha chiesto anche agli Enti da voi indicati l’emissione dei pareri. Si ribadisce che il verbale di Conferenza di Servizi del 6 agosto 2020 costituisce adozione del Giudizio di VIA e lo stesso è da intendersi formalmente acquisito con le prescrizioni stabilite dagli Enti che hanno espresso il proprio parere positivo motivato nel corso del procedimento (Soprintendenza, ARPA e Comitato VIA Provinciale) e detto Giudizio positivo sostituisce altresì l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 14 comma 1 della L.R. n. 11/2001. Pertanto, potrete esprimere il vostro parere ai fini AU sulla



*base del suindicato Giudizio di VIA. Per quanto attiene il parere ai fini sismici, si precisa che lo stesso sarà reso nell'ambito della prossima Conferenza di Servizi. La Provincia, ove il procedimento possa concludersi positivamente, provvederà in unica soluzione ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi con l'emissione del provvedimento Autorizzativo Unico che comprenderà i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto. A tal fine, si chiede di esprimere nella prossima Conferenza di Servizi il vostro parere AU per consentire di concludere la procedura di cui trattasi nei termini previsti dall'art. 27-bis D. Lgs. n. 152/2006";*

- con nota del 23.10.2020 prot. 45252, acquisita al prot.n. 7588 del 26.10.2020, la Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Ambiente ha trasmesso copia del Verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 9.10.2020, la quale si concludeva con le seguenti dichiarazioni: *" Si attende la formalizzazione del parere favorevole del Demanio Armentizio della Regione Puglia, che ha chiesto la ritrasmissione della nota prot. n.42381 del 06.10.2020, con cui il Settore Ambiente della Provincia di Foggia dichiara che il giudizio positivo di VIA che sostituisce l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.R. n. 11/2001.*

*Si attende il parere ENAC-ENAV, il parere del Ministero per lo Sviluppo Economico (MI.S.E) ed il modulo/parere della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali - demandando a quest'ultima l'attivazione della procedura espropriativa. La Conferenza si chiude alle ore 11,45 con giudizio favorevole sul progetto (ridotto a n. 4 aerogeneratori) comprensivo delle opere di Rete benestriate da Terna".* Come riportato nel suddetto verbale questa Sezione, con modulo parere del 09.10.2020, ha dichiarato di essere in attesa del nulla Osta del MISE alla costruzione dell'elettrodotto, del parere Enac e dell'inoltro dell'istanza al MISE Divisione III Ispettorato Puglia e Basilicata e Molise facendo presente che, in esito alla conclusione positiva dei lavori della Conferenza di Servizi, questa sezione, considerato il parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, rilasciato dal Servizio Gestione Opere Pubbliche con nota prot. 12991 del 24.09.2020, avrebbe dovuto attivare la procedura di apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art.16 del DPR n.327/2001 e ss.mm.ii. A tale scopo ha invitato la società, dopo aver fornito il piano particellare di esproprio aggiornato alle risultanze della Conferenza di Servizi, a provvedere alla pubblicazione su due quotidiani uno a carattere nazionale uno a carattere regionale del relativo avviso;

- con nota del 9.2.2021, acquisita al prot.n.1309 la Società proponente ha evidenziato che erano stati emessi i pareri del Demanio Armentizio, dell'ENAC e del MISE richiesti dalla Conferenza di Servizi del 9.10.2020 ai fini della chiusura del procedimento e ha chiesto a questa Sezione di procedere al rilascio del proprio modulo/parere così da consentire alla Provincia di Foggia il rilascio del provvedimento conclusivo di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006;
- con nota prot.n.1596 del 18.02.2021 la scrivente Sezione ha inviato alla Provincia di Foggia ed alla Daunia Work le osservazioni pervenute da parte delle Associazioni LIPU e Italia Nostra a cui la Società Daunia Work srl dava riscontro con la nota acquisita al prot.n.2124 del 1.03.2021, precisando che le stesse attengono ad aspetti di natura ambientale che devono essere valutate dall'Autorità Ambientale competente in materia di VIA.
- con nota pec del 28.04.2021 la Provincia di Foggia ha trasmesso il verbale del Comitato provinciale per la VIA del 13.04.2021, che ha ritenuto, *"a seguito della nota regionale del 17.02.2021 che annunciava le intervenute osservazioni da parte della LIPU, Italia Nostra ecc., di poter riconfermare il parere già espresso, in accoglimento di alcuni rilievi suggeriti dal Parco naturale Regionale dell'Ofanto, integrandolo con la prescrizione di installare apposito impianto radar su un buffer di 5 KM a partire dal perimetro esterno del progetto in questione; i dati rilevati dovranno essere visionabili dall'Ente Parco e dalla Provincia di Foggia o suo delegato";*

- con nota pec del 4.06.2021, acquisita al prot.n.6050 del 4.06.2021, la Provincia di Foggia ha comunicato che *“Considerato inoltre che per l’impianto in oggetto si è già proceduto alla VIA, tenuto conto del parere positivo su n. 4 aerogeneratori espresso dal Comitato VIA che ha analizzato anche gli aspetti paesaggistici e del parere della Soprintendenza in tal senso precisando che l’impianto e le relative opere di connessione non intercettano i beni paesaggistici per i quali è richiesta la relativa autorizzazione. Si ribadisce che l’impianto in oggetto, così come ridotto a n. 4 aerogeneratori, è da considerarsi compatibile paesaggisticamente ai sensi dell’art. 96 delle NTA sopra richiamate”*;
- con nota pec del 24.06.2021, acquisita al prot.n.6906 del 29.06.2021 la Provincia di Foggia ha notificato la Determinazione Dirigenziale n.947 del 24.06.2021 con la quale ha rilasciato ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l’accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Daunia Work per l’intervento di seguito descritto: *“Realizzazione di un impianto eolico composto da n. 10 aerogeneratori della potenza unitaria di 2.0 MW per complessivi 20 MW, in agro di Ascoli Satriano e Cerignola, in loc. “Topparusso - Stingeta - Gubitosi”*;
- con nota pec del 29.06.2021 acquisita al prot.n.7136 del 1.07.2021, la Provincia di Foggia ha notificato la Determinazione Dirigenziale n.981 del 29.06.2021 con la quale *“ha integrato e modificato la determina dirigenziale n. 947 del 24/06/2021 nel seguente modo:  
DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l’accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Daunia Work per l’intervento di seguito descritto:  
Comune: ASCOLI SATRIANO (FG)  
Dati catastali:  
Foglio 94 P.IIe 116 108 107 37*  
  
*Oggetto: “Realizzazione di un impianto eolico composto da n. 10 aerogeneratori della potenza unitaria di 2.0 MW per complessivi 20 MW, in agro di Ascoli Satriano e Cerignola, in loc. “Topparusso - Stingeta – Gubitosi, Limitatamente ai soli Aerogeneratori WTG2, WTG3, WTG4 e WTG7”*;
- Con nota pec del 7.07.2021, acquisita al prot.n.7435 del 8.07.2021 la Provincia di Foggia ha notificato la Determinazione Dirigenziale n.1008 del 7.07.2021 con la quale *“ha rettificato la determinazione n.981 del 29.06.2021, con la quale è stato rilasciato l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art 91 delle NTA del PPTR relativo all’intervento indicato in oggetto” nel seguente modo.  
DI MODIFICARE, relativamente ai soli dati catastali, la determinazione dirigenziale n. 981 del 29/06/2021 nel modo di seguito indicato:  
DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l’accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Daunia Work per l’intervento di seguito descritto:  
Comune: ASCOLI SATRIANO (FG)  
Dati catastali:  
Foglio 95 P.IIe 22, 67  
Foglio 101 P.IIe 2, 51”*  
  
*Oggetto: “Realizzazione di un impianto eolico composto da n. 10 aerogeneratori della potenza unitaria di 2.0 MW per complessivi 20 MW, in agro di Ascoli Satriano e Cerignola, in loc. “Topparusso - Stingeta – Gubitosi, limitatamente ai soli Aerogeneratori WTG2, WTG3, WTG4 e WTG7”.*
- con nota acquisita al prot.n.8756 del 9.08.2021 la società Daunia Work srl ha comunicato *“il trasferimento e il cambio di titolarità dell’iniziativa in oggetto dalla “Daunia Work srl” alla Daunia Work 1 srl”, la quale, in persona del legale rappresentante p.t. ing. Luigi Dattoli dichiara la propria accettazione al trasferimento acquisendone tutti i diritti, precisando che la Daunia Work 1 srl è controllata al 100 % dalla Daunia Work srl come risulta da atto costitutivo allegato alla nota”.*

**Preso atto dei pareri, di seguito riportati, valutati ed acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art 27 bis del D.Lgs 152/2006 dalla Provincia di Foggia:**

➤ **Autorità di Bacino Distretto dell'Appennino Meridionale- Sede Puglia, prot. 8916 del 19.07.2019**

*“Come riferimento alla procedura autorizzativa indicato in oggetto, e alla nota di codesta Amministrazione Provinciale ivi richiamata, acquisita agli atti al n. 8459 del 12.07.2019, di comunicazione di avvenuta pubblicazione dei documenti depositati, nella quale si invita questo Ente a verificare l'adeguatezza e completezza della documentazione in ordine alle opere previste nel procedimento, con la presente nota questa Autorità di Bacino Distrettuale rimette di seguito le proprie valutazioni di competenza. Dalla consultazione degli elaborati tecnici del progetto in oggetto, acquisiti dal sito <http://sportellotelematico.provincia.foggia.it/> lista procedimenti, così come indicato nella nota richiamata in oggetto, si prende atto che il progetto prevede la realizzazione, nei comuni di Ascoli Satriano e Cerignola (Provincia di Foggia), di n. 10 aerogeneratori della potenza di 2 MW ciascuno (modello Vestas V120 /2MW) e delle relative opere connesse, tra cui: piazzole di montaggio provvisorie e definitive, strade e piste di accesso (per una lunghezza complessiva di 7.418 m), rete di cavidotti interrati in MT (per una lunghezza complessiva di 15.487 m) necessari al collegamento alla Sottostazione elettrica ubicata nel Comune di Ascoli Satriano; il tutto come nel dettaglio illustrato nei relativi elaborati tecnici acquisiti e consultati. Preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile e innanzi richiamata, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera n. 39 del 30 .11.2005, aggiornata alla data del 27.02.2017 e vigente alla data di formulazione del presente atto, le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale <http://www.adb.puglia.it>, alcune delle opere previste nel predetto progetto appaiono interferire con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegate al P.A.I. In particolare, si rileva che gli aerogeneratori identificati con i codici “AC2” e “AC3” e le relative pertinenze, la viabilità di accesso agli stessi aerogeneratori e i tratti della linea elettrica interrata MT di collegamento verso detti aerogeneratori, sono prossimi e/o intersecano il “reticolo idrografico” (insieme dei corsi d'acqua comunque denominati), riportato con il simbolo di “linea azzurra” sulla cartografia ufficiale dell'Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1 :25 .000, interessando pertanto aree classificate come “Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golena/P' e “Fasce di pertinenza fluviale”, ove vigono ( entro la distanza di 150 metri a destra e a sinistra dei citati corsi d ' acqua) le disposizioni degli artt. 4, 6, 10 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A .) allegate al P.A.I. In dette aree così classificate gli interventi consentiti sono subordinati alla preventiva redazione di uno “ Studio di compatibilità idrologica ed idraulica” che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata Tutto ciò premesso, in relazione agli aspetti di compatibilità idrologica e idraulica delle opere di progetto rispetto al P.A.I., si prende atto di quanto riportato nella “Relazione idrologica” (Elaborato R04) e nella “Relazione idraulica” (Elaborato R05) a firma dell'Ing. Luca Carosielli, in cui, sulla base della stima delle portate di piena per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, in corrispondenza di n. 3 sezioni di chiusura di n. 2 bacini idrografici, sono state sviluppate modellazioni idrauliche monodimensionali in regime di moto stazionario e gradualmente variato, tramite il software HEC-RAS V .4, in corrispondenza di tratti di corsi d'acqua interferenti con alcune opere di progetto (WTG “AC2” e “ AC3 “ e relative piste di accesso e tratti della rete di cavidotti elettrici interrati), finalizzate all'individuazione delle aree allagabili per eventi di piena con tempo di ritorno di 200 anni. In base a quanto riportato nel medesimo studio, in corrispondenza del cavidotto e della pista di accesso al WTG “AC2” , si prevede di realizzare un manufatto idraulico costituito da tombino a sezione scatolare 2 m x 2 m che garantirà un franco maggiore di 1 metro (vedasi analisi idraulica AC2) . Inoltre, in corrispondenza del cavidotto e della pista verso WTG “ AC3 “, si prevede di realizzare un manufatto idraulico costituito da tombino a sezione scatolare 4 m x 2, 5 m che garantirà un franco maggiore di 1 metro. Il cavidotto interrato sarà realizzato, in corrispondenza della pista di accesso al WTG “ AC3” mediante T.O.C. con punti di immissione ed emissione esterni all' area bagnata calcolata con Tr200 anni (vedasi analisi idraulica AC3). In particolare, nelle conclusioni del citato elaborato “Relazione Idraulica” è attestato che “Omissis... Si vince che il tirante idrico non interferisce con plinti e piazzole e che gli attraversamenti*



garantiscono franco minimo 1 metro". In relazione altresì agli aspetti di compatibilità geomorfologica previsti dal P.A.I. delle opere in progetto, fermo restando che le aree interessate dal progetto non ricadono in ambiti classificati a diverso grado di pericolosità geomorfologica nel P.A.I., si prende atto che la documentazione progettuale resa disponibile dallo Sportello Telematico Unificato della Provincia di Foggia, non contiene una specifica "Relazione geologica", bensì solamente una "Relazione Geotecnica" (cfr. Elaborato R02), a firma dell' Ing. Luca Carosielli, nella quale sono illustrate alcune analisi di natura geologica e geotecnica svolte in relazione alle opere in progetto, finalizzate esclusivamente alla definizione delle tipologie fondazionali e alla Valutazione della capacità portante delle fondazioni dirette, senza alcuna verifica delle condizioni di stabilità geomorfologica delle aree di intervento. Pertanto, alla luce della intera documentazione progettuale acquisita e valutata ed in considerazione di tutto quanto innanzi rappresentato, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene di poter esprimere parere di compatibilità della progettazione definitiva delle opere di cui alla procedura in oggetto con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto, a condizione che, nella successiva progettazione esecutiva delle stesse opere, siano integrate le opere costruttive finalizzate a garantire la sicurezza idraulica delle piste di accesso e tratti della rete di cavidotti elettrici interrati di pertinenza dei WTG "AC2" e "AC3" ed in particolare dei manufatti idraulici costituiti da tombini a sezione scatolare rispettivamente 2 m x 2 m (pista di accesso WTG "AC2") e 4 m x 2,5 m (pista di accesso WTG "AC3"), e il cavidotto interrato, in corrispondenza della pista di accesso al WTG "AC3", sia realizzato mediante T.O.C., con punti di immissione ed emissione esterni all'area bagnata calcolata con Tr200 anni. Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale nell'eventuale atto autorizzativo finale delle opere stesse.

le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica e le condizioni di stabilità geomorfologica delle aree interessate né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;

per la realizzazione delle opere siano adottati tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad assicurare che le stesse opere, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua a seguito di eventi alluvionali e/o allagamento, non subiscano danni e non costituiscano un fattore di rischio per le persone;

si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;

il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.

Resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio dell'impianto Eolico di progetto e delle opere connesse, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento e/o dissesto nelle aree di intervento;

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale; sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti per quanto attiene la valutazione complessiva, compresa quella relativa all'applicazione del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010 n.24, con riferimento agli interventi in progetto.

➤ **Autorità di Bacino Distretto dell'Appennino Meridionale- Sede Puglia, prot. 3811 del 20.02.2020**

"In considerazione quindi di quanto innanzi esposto, questa Autorità di Bacino Distrettuale preso atto degli elaborati tecnici aggiornati al progetto in oggetto e innanzi richiamati, e tenuto conto del quadro conoscitivo generale già fornito nel progetto originario per la realizzazione di un impianto eolico composto da n.10

aerogeneratori, ritiene di poter confermare il parere di compatibilità della progettazione definitiva delle opere di cui alla procedura in oggetto con le N.T.A. del P.A.I. vigente alla data di formulazione del presente atto.

Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale nell'eventuale atto autorizzativo finale delle opere stesse.

1. Le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica e le condizioni di stabilità geomorfologica delle aree interessate né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
2. Per la realizzazione delle opere siano adottati tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad assicurare che le stesse opere, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua a seguito di eventi alluvionali e/o allagamento, non subiscano danni e non costituiscano un fattore di rischio per le persone;
3. Si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsivoglia altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
4. Gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
5. Il materiale di risulta, qualora non utilizzato sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.

La presente valutazione è rilasciata per quanto di competenza quale atto endoprocedimentale; sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità componenti per quanto attiene la valutazione complessiva, compresa quella relativa all'applicazione del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010 n.24 con riferimento agli interventi in progetto”

➤ **Regione Puglia- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambiente-Sezione Coordinamento Servizi Territoriali-Servizio Territoriale Foggia-P.O. Strutture Agricole del 08.10.2020 prot.55580**

“...Esaminato il progetto dell’Impianto Eolico presentato dalla Daunia Work S.r.l., costituito da n°4 aerogeneratori per una potenza complessiva di 5.6 MW, da realizzarsi in agro di Ascoli Satriano alla località “StingetaTopparusso-Gubitosi” sulle part.67 (AC2\_N) e 22 (AC3\_N) del foglio di mappa n.95 , par t. 51 (AC4\_N) part.2 (AC7\_N) del foglio n. 101; SI RITIENE CONFORME alle norme citate in premessa e per quanto di competenza di questo Servizio, SI RILASCIA PARERE FAVOREVOLE a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell’impianto;

1. tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un’area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
2. nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
3. terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
4. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all’ interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia delle rocce e del suolo, quest’ultimo non deve essere compattato;
5. se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l’autorizzazione dal Servizio Territoriale della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
6. divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.

➤ **Regione Puglia-Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche-Ecologia e Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici -Servizio Autorità Idraulica prot.n.11993 del 8.09.2020**

*“...questa Autorità Idraulica, unicamente sotto l’aspetto idraulico, esprime, per gli interventi proposti, parere favorevole con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/ proprietaria dell’impianto eolico, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva:*

- 1. i cavidotti, in corrispondenza delle interferenze suddette, così come dichiarato dal progettista nella nota integrativa, dovranno essere posati mediante tecnica T.O.C. ad una profondità non inferiore a 2 metri dal fondo alveo o dei tombini/ponticelli esistenti; qualora necessario va adottato ogni utile accorgimento progettuale a protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena dei corsi d’acqua, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall’evoluzione morfologica dell’alveo;*
- 2. i punti di immersione/emersione e gli eventuali pozzetti per l’utilizzo della tecnica T.O.C., dovranno essere interrati senza elementi fuori terra e comunque realizzati alla distanza minima di 10 metri dal ciglio superiore delle sponde/rive incise dei corsi d’acqua;*
- 3. tutti gli scavi devono essere tempestivamente richiusi e non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d’acqua;*
- 4. siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque;*
- 5. il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell’opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell’interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d’acqua;*
- 6. il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buone riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l’esercizio delle opere stesse;*
- 7. questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell’area di intervento;*
- 8. sia elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo;*
- 9. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell’incolumità pubblica e privata;*
- 10. .siano osservate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche;*
- 11. sia acquisito il parere di compatibilità al PAI dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale.*

*Si sottolinea che il presente parere viene rilasciato in riferimento agli elaborati riportati sul portale telematico della Provincia di Foggia nella sezione “Protocollo 2020/0000032495 del 27/07/2020 09:45”, dai quali si evince che la configurazione ultima dell’impianto è quella costituita da 4 aerogeneratori e relative opere civili. Nel caso in cui la configurazione del progetto sottoposto ad autorizzazione non fosse quella riportata negli elaborati appena menzionati, tale parere è da intendersi nullo.*

➤ **Regione Puglia-Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche-Ecologia e Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici -Servizio Autorità Idraulica prot.n.13351 del 01/10/2020**

*In riferimento alla nota prot. n. 2020/0041385 del 30/09/2020, acquisita al protocollo di questa Autorità Idraulica il 01/10/2020 al n. 13351, con la quale la Provincia di Foggia ha convocato per il giorno 09/10/2020 la prosecuzione della conferenza di servizi relativa alla procedura di VIA in oggetto, si fa presente che connota*

prot. n. 11993 del 08/09/2020 questa Autorità idraulica ha già trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni che, relativamente alle opere di connessione alla rete elettrica, si riferisce esclusivamente alle opere previste fino alla sottostazione elettrica lato utente ubicata nel Comune di Ascoli S. (FG) in adiacenza alla SSE 150/380 kV di Terna S.p.A. "SE Valle"(rif.coord. UTM 557851.6 Est - 4555225.48 Nord). Il parere infatti è stato redatto prendendo come riferimento gli elaborati progettuali dell'impianto eolico riportati sul portale telematico nella sezione "Protocollo2020/0000032495del27/07/202009:45".

Tuttavia dalla nota di TERNA trasmessa dalla provincia di Foggia con prot. n. 41385 del 30/09/2020, si evince che la connessione dell'impianto eolico alla rete di trasmissione nazionale prevede ulteriori opere di rete (...realizzazione di un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SERTN a 150kV denominata "Piscioli", ... e un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 380/150kV denominata "Deliceto"). Pertanto, individuata con non poca difficoltà la documentazione inerente le opere di rete sul portale telematico, che per altro non sono mai esplicitamente citate in tutti gli altri elaborati progettuali dell'impianto eolico, si è reso necessario integrare il parere già trasmesso con il seguente, in riferimento alle sole opere dirette.

Alla luce di tutto quanto appena detto, si rappresenta quanto segue.

**Rilevato che:**

- 2) il progetto dell'impianto eolico prevede, oltre alle opere per cui già si è espresso parere (rif. nota prot. n. 11993 del 08/09/2020), anche la realizzazione di un collegamento elettrico con cavo interrato a 150 kV mediante la messa in opera in trincea di una terna di cavi da 1600 mm<sup>2</sup> tra la "SE Valle" e la SE "Camerelle" e la "SE "Deliceto";
- 3) lo sviluppo complessivo del tracciato dei suddetti elettrodotti, dalla SE "Valle" alla SE "Deliceto", ha una lunghezza di circa 25.439 metri, così suddivisi: Tratto 1: S.E. "Valle" - S.E. "Camerelle" site in agro del comune di Ascoli Satriano (FG), 8.064 metri e Tratto 2: S.E. "Camerelle" – S.E. "Deliceto" site in agro di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG) 17.375 metri;

**Considerato che:**

- 4) gli elettrodotti di rete interferiscono con diversi corsi d'acqua/reticoli riportati sulla cartografia IGM in scala 1:25000 e sulla carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia tra cui il T. Carapelle; in particolare sono stati individuati 22(ventidue)punti di interferenza indicati nella seguente tabella:

coordinateUTMWGS84		
Punto	est	nord
1	556737	4556050
2	556168	4556440
3	555234	4557520
4	554656	4557980
5	553437	4558840
6	553225	4559000
7	552726	4558750
8	552505	4558630
9	552254	4558500
10	550417	4557640
11	550371	4557620

coordinateUTMWGS84		
Punto	est	nord
12	550273	4557580
13	550166	4557490
14	549551	4556970
15	548091	4556530
16	547595	4556550
17	546079	4556640
18	545361	4557210
19	544815	4558360
20	543448	4561160
21	543188	4561330
22	543240	4561470

- 5) i corsi d'acqua/reticoli attraversati dall'elettrodotto nei punti nn.1-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22, sono caratterizzati da un a sezione morfologica evidente e distinguibile, nei punti di interferenza rimanenti, nn. 2-3-7-8-14, l'elettrodotto interseca reticoli minori caratterizzati da una



sezione morfologica non ben definita e nei punti nn. 4-5-6 l'elettrodotto è prossimo o interseca tombini esistenti rilevati da carta tecnica regionale;

- 6) nell'elaborato n.r\_tec\_op\_01, relativamente alle modalità di posa e di attraversamento dell'elettrodotto, si legge che "nell'ipotesi in cui non sia possibile eseguire uno scavo a cielo aperto, come..., ad esempio in corrispondenza di attraversamenti trasversali di strade di grande afflusso, svincoli, attraversamenti di canali, ferrovie o di altri servizi di cui non è consentita l'interruzione, la realizzazione dell'elettrodotto può avvenire mediante l'uso della tecnologia "No-Dig";
- 7) la Società Daunia Work Srl, con mail-pec del 29/07/2020, acquisita da questa Autorità Idraulica in data 29/07/2020 al prot. n. 10409, relativamente alle due interferenze dell'elettrodotto di collegamento dell'impianto eolico alla SE "Valle" con opere di attraversamento esistente (tombini, etc), ha inviato una nota tecnica con sezioni di dettaglio nella quale il progettista dichiara che "..... gli attraversamenti mediante TOC saranno eseguiti garantendo una profondità minima pari a 2 m rispetto al letto dell'alveo e con punti di immersione/emersione distanti oltre 10m dalla sponda dei canali cartografie dalle opere d'arte in modo da non variare lo stato dei luoghi(...) e preservare la funzionalità idraulica dei tombini/ponticelli ubicati in corrispondenza delle interferenze suddette";

Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933 e dell'artt. 57e 93 del R.D. n. 523/1904, questa Autorità Idraulica, unicamente sotto l'aspetto idraulico, ad integrazione del parere già espresso connota prot. n. 11993 del 08/09/2020, esprime, per gli interventi relativi alle opere di connessione di rete dell'impianto eolico, parere favorevole con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/proprietaria dell'impianto eolico, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva inviando a questa Autorità tutto quanto occorra per la verifica del rispetto di tali adempimenti:

1. gli elettrodotti, in corrispondenza delle interferenze individuate ai punti nn. 1-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-21-22 (rif. tabella precedente) con i corsi d'acqua/reticoli idrografici dovranno essere posati mediante tecnica T.O.C. ad una profondità di posa non inferiore a 3 (tre) metri dal fondo alveo; nel caso dell'attraversamento del T. Carapelle (punto n.20), per il quale è necessario inviare a questa Autorità Idraulica il progetto esecutivo di dettaglio, la profondità di posa non dovrà essere inferiore a 5 (cinque) metri per tutta la lunghezza dell'alveo e mantenuta sino ai punti di immersione/emersione o ai pozzetti laterali; nel caso degli attraversamenti nn.10-11-12-13, data la vicinanza dei corsi d'acqua, la posa dell'elettrodotto dovrà avvenire con un'unica trivellazione lungo tutto il tratto di interferenza; infine nel caso in cui l'attraversamento da realizzare con TOC risulti prossimo ad opere idrauliche, la profondità di posa non dovrà essere inferiore a 5 (cinque) metri dal fondo alveo e mantenuta sino ai pozzetti laterali; qualora necessario va adottato ogni utile accorgimento progettuale a protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena dei corsi d'acqua, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo;
2. in corrispondenza delle interferenze individuate ai punti nn.4-5-6 e nel caso di ulteriori interferenze (trasversali o longitudinali) con opere di attraversamento esistenti (tombini, etc) non riportate nella tabella precedente, il caviodotto dovrà essere posato mediante tecnica TOC secondo le specifiche riportate nella nota tecnica inviata dalla Daunia Work a questa Autorità Idraulica con mail-pec del 29/07/20 e comunque garantendo la funzionalità idraulica delle opere stesse;
3. i punti di immersione/emersione e gli eventuali pozzetti per l'utilizzo della tecnica T.O.C., dovranno essere realizzati alla distanza minima di 10 metri dal piede esterno delle sponde/rive incise/argini dei suddetti corsi d'acqua; per il Torrente Carapelle tale distanza minima è pari a 25 metri dalle sponde/rive incise/argini del torrente;
4. gli elettrodotti, in corrispondenza delle interferenze individuate ai punti nn. 2-3-7-8-14 (rif. tabella precedente) potranno essere posati mediante scavi a cielo aperto; in particolare gli elettrodotti dovranno essere posati ad una profondità non inferiore a 2 metri dal fondo alveo. Alla fine dei lavori siano ripristinate le condizioni ante-operam in rapporto alla morfologia dell'alveo e all'officiosità idraulica, senza creare alcune elemento perturbativo dell'attuale sezione idraulica e in rapporto alle caratteristiche di compattezza del materiale costituente l'alveo dei corsi d'acqua/reticoli attraversati, senza che possano



*innescarsi fenomeni di erosione localizzata e diffusa per effetto della copertura degli scavi o per variazioni della scabrezza;*

5. *tutti gli scavi devono essere tempestivamente richiusi e non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque garantendola piena funzionalità idraulica dei corsi d'acqua;*
6. *siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque;*
7. *il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua;*
8. *il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buone riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse;*
9. *questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'area di intervento;*
10. *sia elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurar e la funzionalità delle opere nel tempo;*
11. *siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;*
12. *siano osservate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche;*
13. *sia acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale anche sulle opere di rete previste in progetto.*

*Infine si specifica che l'area oggetto dell'intervento rientra nel perimetro di competenza del Consorzio di Bonifica di Capitanata e pertanto, ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013, occorre che venga rilasciata apposita concessione da parte del suddetto Consorzio per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico... .."*

➤ **Aeronautica Militare – Comando Scuole dell'A.M./3<sup>a</sup> Regione Aerea- Ufficio Territorio e Patrimonio- Sezione Servizi e Limitazioni prot.0032335 del 14.09.2020**

*Con la nota a riferimento a) codesta Provincia ha comunicato l'indizione di una Conferenza di Servizi nell'ambito della procedura di 2019/00056/VIA per l'esame della variante in riduzione al progetto relativo all'intervento indicato in oggetto, per il quale questo Comando aveva espresso parere favorevole con la nota a seguito nell'ambito della procedura di A.U. avviata dall'Ufficio Energia della Regione Puglia (cod. id. LSTLQQ9). La variante proposta prevede la riduzione a n. 4 aerogeneratori (codici AC2\_N, AC3\_N, AC4\_N e AC7\_N) con altezza pari a 185,5 m e con posizione leggermente modificata rispetto al progetto iniziale.*

*Al riguardo, verificato che la proposta di variante progettuale non interferisce con compendi militari dell'A.M. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole di questo Comando territoriale alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010 e dell'art. 710 del R.D. n. 327/1942 e s.m.i.(Codice della Navigazione).*

*Poiché l'intervento determina la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, il proponente dovrà rispettare le prescrizioni della circolare in "c" dello Stato Maggiore Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone altresì le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M. all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori"*

➤ **Regione Puglia- Dipartimento mobilità, qualità, opere pubbliche, ecologia e paesaggio- Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche-Servizio Attività Estrattive. Prot.10401 del 23/09/2020**

*".. .. Si fa seguito alla nota di codesta Sezione, di pari oggetto a margine distinta, per comunicare che*

*esaminata la proposta progettuale registrata sul portale, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio.. .."*

➤ **Comando Militare Esercito "Puglia" prot.n. 13462 21-09-2020**

*"In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando, ESAMINATA l'istanza della PROVINCIA DI FOGGIA, CONFERMA, limitatamente agli aspetti di propria competenza e qualora non siano intervenute varianti sostanziali e di tracciato rispetto al progetto originario, il PARERE FAVOREVOLE, rilasciato con la lettera a seguito, per l'esecuzione dell'opera.*

*Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:*

*[http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx).*

*Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che eventuali varianti progettuali, devono essere comunicate a questo Comando per il rilascio di un nuovo parere di competenza sulla base della documentazione aggiornata".*

➤ **ASL Foggia prot.n.88543 del 17.09.2020**

*"In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, si esprime parere preventivo favorevole, in linea igienico-sanitaria, all'iter procedurale del progetto per la realizzazione di un parco eolico in località "Gubitoso-Topparusso-Stingeta", in agro dei comuni di Ascoli Satriano e Cerignola, a condizione che:*

- 1. si rispetti quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;*
- 2. siano assicurate le fasce di rispetto dagli elettrodotti di edifici destinati ad uso residenziale;*
- 3. siano provvisti pozzetti di raccolta laddove è possibile lo sversamento di liquidi inquinanti e/o olii".*

➤ **SNAM prot.n. n.131 del 17.09.2020**

*"Con riferimento alla Vostra nota protocollo: 2020/0036272 del 01/09/2020, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale allegata alla richiesta Codice Elaborato EO\_PD\_TAVOI.dwg, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.*

*Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, e necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose".*

➤ **Regione Puglia-Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione- Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria del 16.09.2020 prot.n. 12628**

“.. Con la presente, lo Scrivente Servizio, facendo seguito alla convocazione della Conferenza di Servizi relativa all’impianto in oggetto, giusta nota prot. n. 36272/2020, e alla nota prot. n. 6146 del 10 settembre 2020 del Servizio Energia e Fonti alternative rinnovabili della Regione Puglia, in cui si invitano gli Enti convocati alla Conferenza di Servizi in oggetto a rendere i pareri di competenza non solo ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale ma anche ai fini dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs. N. 387/2003, riscontra quanto segue. Come già espresso con nota prot. n. 10189 del 15 luglio inviata alla Provincia di Foggia a mezzo pec, dal layout di progetto pubblicato sullo Sportello Telematico Unificato, trasmesso dalla società Daunia Work s.r.l. all’Amministrazione Provinciale con nota prot. n. 945 del 10 gennaio 2020, successivamente rimodulato e inviato con nota prot. n. 28690 del 6 luglio u.s., si rileva che un tronco del cavo di MT di connessione tra gli aerogeneratori con la SSE intercetta il Regio Tratturello n. 36 Foggia-Ascoli-Lavello solo lungo la strada provinciale n. 97. Inoltre, la tabella I Tratturi nei contesti extraurbani nei comuni NON dotati di PCT del paragrafo 10.2 della Relazione del Quadro di Assetto dei Tratturi, approvato con DGR n.819 del 2 maggio 2019, individua il Tratturello n. 36 come appartenente alla classe a) ovvero come aree che “conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico- ricreativo”. D’altro canto, nella stessa Relazione “Si precisa che le aree appartenenti formalmente ai tronchi tratturali classificati sub. a), se destinate, di fatto, ad opere pubbliche o di pubblico interesse (es. coincidenti con strade, ferrovie, piste ciclabili, ecc.), sono da considerarsi automaticamente suscettibili sub b)”, ovvero come “aree idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico”. Nel caso in oggetto, quindi, dall’analisi degli elaborati progettuali a disposizione, il suddetto cavo MT percorre la SP 97 senza interferenze con aree tratturali di tipo a), ma interessa esclusivamente aree di tipo b) destinate a strada provinciale, e non genera particolari impatti e criticità sul Tratturello n. 36. Si segnala, inoltre, che essendo il cavo MT disposto esclusivamente lungo la SP 97, il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcun nulla osta per l’occupazione del suolo, né al rilascio di successive concessioni. Si comunica, infine, che il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, non interverrà alla Conferenza di Servizi del prossimo 18 settembre, anche perché quanto espresso con la presente non è oggetto di contraddittorio con gli altri Enti e Amministrazioni convocate. ...”

➤ **Regione Puglia-Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali- Servizio Territoriale di Foggia-Vincolo Idrogeologico del 08/07/2020**

“.. In riferimento alla richiesta di codesta Provincia Prot. 2020/0028062 del 01/07/2020 pervenuta tramite posta certificata e registrata al nostro prot. r\_puglia/AOO\_180/PROT/07/07/2020/0027572, riguardante l’argomento di cui in oggetto ed esaminati gli elaborati tecnici, si comunica che le aree interessate dai suddetti lavori, da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) sui terreni identificati catastalmente in oggetto, non sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015, pertanto quest’Ufficio non adotterà alcun provvedimento in merito e procederà all’archiviazione della pratica. L’eventuale presenza di vegetazione arborea forestale, distribuita anche in modo sparso sui terreni interessati ai lavori, per la quale necessita il taglio, comporta la richiesta di autorizzazione al taglio da inoltrare a questo Servizio Territoriale in ottemperanza alla normativa regionale vigente in materia R.R. 10/2009 e ss.mm.ii.

➤ **Consorzio di Bonifica della Capitanata prot.n.0013688/2020 del 15/07/2020**

“.. Si fa riferimento al progetto indicato in oggetto per il quale è stata indetta la conferenza dei servizi per il giorno 16/07 p. v., giusto avviso di convocazione prot. n°28062 del 01.07.2020, acquisito al protocollo consortile n°13333 del 13.07.2020.

Le informazioni a riguardo sono state fornite direttamente dalla società proponente in quanto caricando il link indicato nell’avviso di convocazione e collegato al sito web Sportello Telematico Unificato della Provincia di Foggia si ottiene il messaggio “pagina non trovata “ Si premette che questo Ente, nell’ambito del proprio

territorio di competenza, espleta la manutenzione della rete idrografica regionale e gestisce gli impianti di irrigazione dei comprensori irrigui Fortore e Sinistra Ofanto ed altre opere minori.

Riguardo alla rete idrografica regionale si precisa che a questo Consorzio compete di esprimere solamente un parere in ordine alla compatibilità fra le opere da realizzare e l'esercizio delle attività di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, mentre l'autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica è rilasciata dalla Struttura Tecnica Periferica Regionale, i sensi del R.D. 25.07.1904 n°523. Per quanto attiene invece le interferenze con la rete di distribuzione irrigua e con gli acquedotti rurali è nelle competenze esclusive di questo Ente rilasciare l'autorizzazione alla esecuzione dei relativi lavori. Inoltre per effetto della Legge Regionale 13.03.2012 n°4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica" e del R. R. 1 agosto 2013 n°17 pubblicato sul BURP n° 109 - Suppl. del 07.08.2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia" questo Consorzio è istituzionalmente preposto al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per l'utilizzo dei beni demaniali regionali/statali ramo bonifica. Dall'esame della documentazione tecnica messa a disposizione dalla società proponente sono emerse interferenze del solo cavidotto di connessione alla stazione elettrica di Terna ed unicamente con la rete idrografica regionale e precisamente con l'alveo del Torrente Carapelle. La documentazione progettuale prevede che l'attraversamento dell'alveo venga realizzato con la tecnica della sonda teleguidata (t.o.c.) secondo uno schema dimostrativo dell'impiego della tecnica medesima. Tale modalità di attraversamento dell'alveo non crea inibizioni all'attività di manutenzione espletata da questo Consorzio che pertanto esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole all'approvazione del progetto purché, prima della esecuzione dei lavori si provveda a quanto segue:

- L'esecutivo dell'attraversamento dell'alveo venga predisposto sulla base del rilievo in sito del Torrente Carapelle nella sezione di passaggio;
- Il cavidotto sia collocato nella subalvea ad una profondità non inferiore a 5 metri da tenersi su tutto il profilo attuale della sezione di passaggio;
- I punti di immersione e riemersione dalla perforazione teleguidata siano collocati ad una distanza non inferiore a metri 25 dai cigli attuali; la stessa distanza deve essere contemporaneamente rispettata rispetto ai limiti della proprietà demaniale;
- nei punti di immersione e riemersione della perforazione teleguidata vengano collocate paline segnalatrici della presenza del cavidotto, idoneamente ancorate al suolo, di altezza f.t. non inferiore a mt. 2;
- il progetto esecutivo dell'attraversamento venga sottoposto al benestare di questo Consorzio e consegua il parere di conformità al PAI PUGLIA e l'autorizzazione idraulica da parte della Regione Puglia;
- venga richiesta l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del R.R. n° 17/2013.. .."

➤ **Consorzio di Bonifica della Capitanata prot.n.0019131/2020 del 08/10/2020**

"Si fa riferimento al progetto indicato in oggetto per il quale è stata aggiornata la conferenza dei servizi al giorno 09/10 p.v., giusto avviso di convocazione prof. n°42374 del 06.10.2020, acquisito al protocollo consortile n°19010 del 07.10.2020.

A riguardo si richiama il parere già espresso con nota consortile prof. n°13688 del 15.07.2020, trasmesso in occasione della c.s. del 16.07.2020 e confermato nella c.s. del 18.09.2020, rispetto al quale si aggiunge che la società proponente con istanza in data 06.10.2020, acquisita al protocollo consortile n°18999 del 07.10.2020, ha chiesto l'autorizzazione alla realizzazione di un cavidotto per l'attraversamento in t.o.c. dell'alveo del Torrente Carapelle.

L'istanza è in fase istruttorio secondo la procedura contemplata dal R.R. n° 17/2013 che si concluderà quanto prima con il rilascio dell'autorizzazione richiesta; sarà cura di questo Consorzio trasmettere copia del provvedimento di autorizzazione".

➤ **Terna del 10.07.2020**



*“Ci riferiamo alla Vs. comunicazione prot. 2020/0028062 del 01.07.2020 (ns. prot. TERNA/A20200040614 del 02.07.2020) di pari oggetto, per rappresentarVi quanto di seguito indicato.*

*Premesso che:*

*- in data 09.10.2018 la Società DAUNIA WORK S.r.l. ha richiesto a Terna la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto eolico da 20 MW nel Comune Ascoli Satriano (FG);*

*- in data 27.12.2018 con lettera prot. TERNA/P20180042553 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione, che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV su un futuro stallo 150 kV della Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Valle", previa realizzazione di un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 150 kV denominata "Piscioli", insistente sulla linea RTN a 150 kV "Ascoli Satriano – Melfi Ind.le" e un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto";*

*- in data 14.01.2019 la Società DAUNIA WORKS S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;*

*- nelle date 04.05.2020 e 20.05.2020 con lettere prot. TERNA/A20200026723 e prot. TERNA/A20200030135, la Società ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN;*

*- in data 28.05.2020 con lettera TERNA/P201900032071 Terna ha comunicato il parere di rispondenza della documentazione delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete”.*

**➤ Regione Puglia-Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione- Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria del 14.10.2020 prot.n. 14443**

*“... Questo Servizio, a seguito della lettura dei pareri acquisiti in sede di Conferenza di Servizi del 18 settembre e dei relativi allegati, trasmessi da codesta Provincia con nota prot. n. 4138 del 30 settembre 2020 e acquisita a al ns prot. n. 13605 del 2 ottobre 2020, rileva che la società Daunia Works s.r.l. ha accettato in data 14 gennaio 2019 la Soluzione Tecnica Minima generale (SMTG) per la connessione, proposta da Terna. Tale SMTG prevede il collegamento dell'impianto di generazione di antenna a 150kV su un futuro stallo 150kV della Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150kV della RTN denominata "Valle" e la SE RTN a 150kV denominata "Piscioli", insistente sulla linea RTN a 150kV "Ascoli Satriano-Melfi Ind.le" e un futuro collegamento RTN in cavo 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 380/450 kv denominata "Deliceto". Come già espresso in sede di Conferenza di Servizi in data 9 ottobre 2020, il parere reso dallo Scrivente Servizio con nota prot. n.12628 del 16 settembre non contempla tutte le opere di rete della suddetta SMTG ma è relativo al solo impianto e alle relative opere di connessione costituite da un cavidotto MT lungo la SP 97.*

*Dall'analisi completa di tutte le opere di rete, invece, si rilevano tre attraversamenti con i seguenti tratturi: n. 38 Regio Tratturello Cervaro-Candela S. Agata; n. 36 Regio Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello; n. 54 Regio Tratturello Candela-Montegentile. I Tratturelli menzionati sono classificati dal Quadro di Assetto dei Tratturi, approvato con DGR n. 819 del 2 maggio 2019, come appartenenti alla classe a), ovvero come aree che "conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico ricreativo” .*

*Lo Scrivente Servizio, esprime proprio nulla osta all'attraversamento dei suddetti tronchi tratturali subordinato al parere favorevole esplicito e vincolante della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, che non si rileva da quanto espresso con nota 1195 del 6 febbraio 2020, pubblicata sullo Sportello Telematico Unificato della Provincia di Foggia.*

*Una volta conclusosi favorevolmente il procedimento in oggetto, acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza, verrà rilasciata da questo servizio apposita concessione regolante i tempi, le condizioni e le modalità di utilizzo e contenente il canone annuo da corrispondersi previa presentazione di istanza di concessione le aree demaniali. ...”*



➤ **PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI Settore VI - Servizio Ecologia Gestione provvisoria Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto”, prot.n.3542 del 13.02.2020**

*“.....Per quanto sopra rappresentato, tenuto conto delle finalità di cui all’art. 2 della L.R. 37/2007 e ss.mm. e ii., istitutiva dell’Area Protetta di cui trattasi, nonché degli obiettivi di conservazione dei siti appartenenti alla rete Natura 2000, di cui alla Direttiva cd. “Habitat”, in considerazione delle necessità cautelative e precauzionali, nell’ambito delle attività di redazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale regionale Fiume Ofanto, di porre particolare attenzione alle aree 11 di bordo”, atteso che le attività e discipline esistenti all’esterno del Parco possono assumere rilievo e produrre impatti all’interno del Parco stesso, come richiesto nella circolare esplicativa della Regione Puglia prot. n. 00099667 del 29/11/2011 per la elaborazione degli strumenti di pianificazione delle Aree Naturali Protette, si esprime:*

*parere contrario alla realizzazione degli aero-generatori identificati ai n. 7, 4, 3, per motivi connessi ai rischi di elevati impatti negativi nei confronti delle specie e degli habitat dovuti all’interferenza degli interventi di progetto con specie, habitat; nonché rischi elevati di interferenza nelle connessioni ecologiche alla scala locale (Ofanto, invaso Capacciotti) e a quella bio-regionale lungo le rotte migratorie da e verso l’area umida dell’invaso Capacciotti; elevati impatti negativi sulla componente percettiva del Paesaggio;*

*parere favorevole alla realizzazione dell’aereo generatore identificato a n. 2 purché nel rispetto della seguente prescrizione:*

*Allestimento di sistemi di monitoraggio dell’avifauna mediante radar con blocco delle pale in caso di migrazioni nel raggio di 5 km dal sito”.*

Con riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che

la Provincia di Foggia nel corso della CdS del 6.08.2020 ha espresso parere favorevole di VIA precisando che *“Il Giudizio positivo di VIA di cui innanzi sostituisce l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 14 comma 1 L.R. n. 11/2001”.*

RILEVATO che

- la Società Daunia Wrk S.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni al parere espresso dalla Provincia di Barletta – Andria – Trani, quale Ente gestore del Parco dell’Ofanto
- la Provincia di Foggia, in qualità di Autorità Ambientale, con nota prot. 36272 del 01.09.2020, acquisita al prot.6041 del 4.09.2020, ha comunicato che *“...il verbale della conferenza di servizi del 06.08.2020 costituisce adozione del Giudizio di VIA e lo stesso è da intendersi formalmente acquisito con le prescrizioni che gli enti hanno espresso il proprio parere positivo motivato nel corso del procedimento ( Soprintendenza, ARPA e comitato VIA provinciale) ..” e che il parere del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, non può essere acquisito in quanto, come evidenziato nelle osservazioni della ditta e riconosciuto dallo stesso parere del Parco, l’opera non rientra all’interno dell’area naturale protetta e nella relativa area di rispetto; in ogni caso, al di fuori dei siti paesaggisticamente sensibili e specificatamente individuati come inidonei all’installazione degli impianti eolici, la co – visibilità costituisce un impatto sostanzialmente neutro; inoltre, l’installazione degli aerogeneratori è prevista in aree totalmente modificate dall’uomo – risultano tutte coltivate – per cui non si rivengono incompatibilità per il profilo di tutela della flora mentre, come è noto, i chiropteri sono dotati dalla natura della possibilità di evitare istantaneamente gli ostacoli in movimento”.*

Pertanto si prende atto delle decisioni assunte dall’Autorità precedente ex art. 14-bis c. 5 della L. 241/1990 e s.m.i, precisando che si tratta di un parere di competenza dell’Autorità Ambientale, non sindacabile nell’ambito del procedimento di AU.

➤ **Arpa Puglia prot.n. 0043855 - 156 - 13/07/2020**

*“Preso atto dalla documentazione in atti:*

- Il progetto originario consisteva nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica di n.10 aerogeneratori del tipo VESTAS V120 con potenza nominale unitaria di 2.0 MW.

- Successivamente la società ha proceduto ad un sostanziale ridimensionamento del progetto riducendo gli aerogeneratori da 10 a 4 con aerogeneratore modello NordexN131/3900, con potenza unitaria pari a 3,9 MW, diametro pari a m.131, altezza al mozzo pari a m. 120 e rpm massima pari a 14,4.

Valutata la documentazione progettuale specialistica integrativa trasmessa dalla società proponente, nonché la documentazione acquisita dal sito istituzionale in data 11-7-2020, per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza, si esprime VALUTAZIONE TECNICA POSITIVA in relazione ai 4 aerogeneratori n. 2, 3, 4 e 7 con le seguenti prescrizioni

1. Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno.

2. La viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali.

3. Sia effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nella fase di realizzazione dell'opera.

La presente valutazione è rilasciata per quanto di competenza quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di Codesta Autorità Competente per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione in questione”.

➤ **Regione Puglia-Dipartimento mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio- Sezione Lavori Pubblici- Servizio Gestione OO.PP.- Ufficio per le Espropriazioni prot.n.0012991 del 24/09/2020**

“.. .. RITENUTO che gli atti relativi alla realizzazione del progetto di che tratta si in linea generale risultano esaustivi Esprimere Parere Favorevole in ordine all'approvazione della revisione ed aggiornamento del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera... ..”

➤ **Regione Puglia-Dipartimento mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio- Sezione Lavori Pubblici- Servizio Gestione OO.PP.- Ufficio per le Espropriazioni del 12.11.2020**

“Visto l'atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei Servizi istituiti, come riportati nell'elenco alla medesima allegato, che prevede l'attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 394 del 19/03/2020 con la quale è stato affidato alla Dott.ssa Teresa De Leo, Dirigente del Servizio Datore di Lavoro, l'incarico ad interim di direzione del Servizio Gestione Opere Pubbliche.

Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO\_064/PROT/21/05/2020/00072S0, in merito alle competenze dell'Ufficio per le espropriazioni;

Vista la nota del Servizio Energia e Fonti alternative e Rinnovabili prot n. A00 159\_0006439 del 17.09.2020 con la quale è stata richiesta alla Società Daunia Work

s.r.l. la revisione del Piano Particellare di esproprio del progetto definitivo;

Vista la nota del Servizio Energia e Fonti alternative e Rinnovabili prot n. A00\_159 0006526 del 23.09.2020 con la quale è stato trasmesso il Piano Particellare di Esproprio e Elenco descrittivo e grafico dell'impianto eolico in parola debitamente aggiornato così come richiesto;

Visto il parere favorevole espresso da questo Servizio con nota del 24.09.2020 prot. n. 12991 in ordine all'approvazione della revisione ed aggiornamento del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;

Vista la nota del Servizio Energia e Fonti alternative e Rinnovabili prot n. A00 159 0008048 del 12.11.2020 con la quale è stata richiesta la conferma del parere espresso da questo Servizio in data 24.09.2020 prot. n.

12991 in esito a quanto evidenziato dalla Società Daunia Work s.r.l. per il contenuto del P.P.E., già depositato sul portale Sistema Puglia; VISTE le risultanze dell'istruttoria operata dal responsabile del procedimento Geom. Giacomo Bruno, sulla base della documentazione trasmessa, che non rileva sostanziali difformità per il P.P.E. rettificato essendo invariate le relative superfici da asservire per l'intervento da realizzare; RITENUTO che gli atti relativi alla realizzazione del progetto di che trattasi in linea generale risultano esaustivi CONFERMA IL PARERE FAVOREVOLE in ordine all'approvazione della revisione ed aggiornamento del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera".

➤ **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia parere reso in sede di conferenza di servizi del 16.07.2020**

"La Soprintendenza prende atto delle osservazioni formulate dalla società proponente nella nota ns. prot.n. 9458 del 02/03/2020 recante "Preavviso di diniego ex art. 10 bis della Legge 241/90. Osservazioni" e, effettuate le necessarie verifiche di dettaglio sulle distanze degli aerogeneratori rispetto al Villaggio Neolitico in località Gubito P1imo, 1itiene che anche gli aerogeneratori WTG 2 e WTG 3 siano assentibili da un punto di vista archeologico a condizione che venga attivata la sorveglianza archeologica in corso d'opera da pmie di impresa qualificata SOA OS-25 per tutte le attività di movimento terra, con avvio delle attività di scotico nelle aree delle 4 piazzole almeno 60 gg. prima della data presunta di inizio lavori. Per quanto riguarda gli altii due aerogenerat01i WTG 4 e WTG 7 restano confermate le valutazioni di cui al precedente parere prot. n. 1195 ns. prot. n. 5317 del 06/02/2020"

➤ **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia parere reso in sede di conferenza di servizi del 22.10.2020 prot.n. 0007808**

".. ..In riferimento alla questione in oggetto, e facendo seguito alla nota del 14.10.2020 prot. 14443 inviata dal Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria della Regione Puglia,richiamate le valutazioni espresse dal funzionario delegato di questa Soprintendenza in sede di conferenza di servizi del 16 luglio 2020 come da verbale trasmesso dalla Provincia di Foggia con nota prot. 32344 del 24.07.2020,considerato che per l'esecuzione delle opere di rete sono previsti tre attraversamenti dei seguenti tratturi: n. 38 Regio Tratturello Cervaro- Candela- S. Agata, n. 36 Regio Tratturello Foggia Ascoli-Lavello; n.54 Regio Tratturello Candela- Montegentile, tutti classificati dal Quadro di Assetto Tratturi come appartenenti alla classe a) e che tali attraversamenti saranno eseguiti mediante TOC; questa Soprintendenza autorizza ai sensi dell'art. 21 del Dlgs n.42/2004 la realizzazione delle opere di rete in quanto interferenti con beni archeologici sottoposti a vincolo di cui alla Parte II cit. Dlgs in virtù di Decreto Ministeriale del 1983 confermando le prescrizioni di assistenza archeologica in corso d'opera già espresse in sede della citata conferenza di servizi del 16 luglio 2020... .."

➤ **Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per le Attività Territoriali- Divisione III-Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise prot.0145967 del 01.12.2020**

".. .. Parere Favorevole All'avvio Della Costruzione Ed Esercizio: Costruzione Ed Esercizio Di Un Elettrodotto Di Collegamento A 150 Kv Denominata "Valle", La S.E. Terna 150 Kv Denominata "Camarelle" E La S.E. Terna 150/380 Kv Denominata "Deliceto" Ricadente Nei Comuni Di Ascoli Satriano E Deliceto (Fg). Con riferimento all'allegata dichiarazione d'impegno del 16/11/2020, con la quale la Società DAUNIA WORK SRL si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^ classe" di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto. La scrivente rimane pertanto in attesa di

ricevere, da parte della stessa Società DAUNIA WORK SRL, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società DAUNIA WORK SRL, di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare alla Regione PUGLIA il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata. ...”

➤ **Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per le Attività Territoriali- Divisione III-Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise prot.0147673 del 03.12.2020**

“.. ..N.O. alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in MT interrato alla tensione di 30 kV per la connessione alla rete nazionale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale di 20,000 KW sito in Loc.tàTopparusso – Stingeta - Gubitosi nel Comune di Ascoli Satriano (FG). Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) dell'elettrodotto interrato di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società DAUNIA WORK S.r.l. come da documentazione progettuale presentata. Si precisa che l'allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 95 comma 2/bis per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore. Al riguardo si rileva che il legale rappresentante pro-tempore della Società DAUNIA WORK S.r.l. ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 16/11/2020, attestante che nell'area interessata alla costruzione dell'elettrodotto in questione non sono presenti linee di comunicazione elettronica. Si informa altresì che l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale. L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori (all.2), da parte della Società DAUNIA WORK S.r.l., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della Società DAUNIA WORK S.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs 259/03...”

➤ **Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Divisione II “comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni” prot.n.0058781 del 19.11.2020**

“.. ..In riferimento alla dichiarazione del 13/10/2020 conforme al modello di cui all'Allegato 17 del decreto legislativo n.259/2003, preso atto del parere tecnico della Div. VII della D.G.T.C.S.I. – I.S.T.I. , prot.n. 56343 del 09/11/2020, si comunica che la Daunia Work s.r.l., codice fiscale 03640320713, con sede legale in Roma, Piazza Cavour, 10, potrà espletare l'attività di cui all'art.104, comma 1, lettera b) del d.lgs. n.259/2003, con effetto dal 01/01/2020 e scadenza il 31/12/2029... ..”

➤ **ENAC prot.n.13966 del 9.02.2021**

“In proposito si comunica che:

- ENAV, con propria nota U\0142259\11-12-2020\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-PROT-14/12/2020-0122750-A) ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati di propria competenza mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare;
- in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle



superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.

Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e alla quota intermedia della torre si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut.

Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con le predette prescrizioni.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC art. 50 c.1 lett. e, l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione

➤ **Provincia di Foggia-Settore Lavori Pubblici-Servizio Edilizia Sismica prot. n.2020/0042813 del 08/10/2020**

“.. .. Presa visione della documentazione in atti, il cui progetto originario consisteva nella realizzazione di



*un impianto per la produzione di energia da fonte eolica di n.10 aerogeneratori del tipo VESTAS V120 con potenza nominale unitaria di 2.0 MW.;*

*Considerato che successivamente la società ha proceduto ad un sostanziale ridimensionamento del progetto riducendo gli aerogeneratori da 10 a 4, con aerogeneratore modello Nordex N131/3900, con potenza unitaria pari a 3,9 MW, diametro pari a m.131, altezza al mozzo pari a m. 120 e rpm massima pari a 14,4; Valutata la documentazione progettuale specialistica integrativa trasmessa dalla società proponente, nonché la documentazione acquisita dal sito istituzionale;*

*Per quanto sopra evidenziato e di competenza, in relazione ai 4 aerogeneratori n. 2, 3, 4 e 7; Ritenuti gli interventi previsti, nel progetto definitivo, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. Infrastrutture del 17/01/2018, esprime VALUTAZIONE TECNICA POSITIVA, vincolata dalla seguente prescrizione.*

*Si precisa che prima dell'inizio dei lavori, codesta ditta dovrà depositare il progetto esecutivo, previa formale istanza da inoltrare a questo Servizio di Edilizia Sismica, attraverso il portale informatico dello Sportello Telematico Provincia di Foggia, trasmettendo la documentazione progettuale con le asseverazioni dei progettisti, del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore e l'accettazione all'assunzione dell'incarico da parte dell'impresa costruttrice esecutrice dei lavori, al fine di acquisire l'autorizzazione ai sensi dell'art.94 del DPR n.380/2001.*

*La presente valutazione è rilasciata per quanto di competenza quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi e le determinazioni delle altre autorità competenti. ...”*

➤ **Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G.**

*“Comunica che con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche n. 11626 del 11/06/2012, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.*

*La Società Daunia Work srl con nota pec del 19.09.2020 comunicava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013; la summenzionata verifica si concludeva con la dichiarazione da parte del tecnico dell'assenza di interferenze con titoli minerari vigenti. Come previsto dalla dall'Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica “... assolve gli obblighi di coinvolgimento ...” dell'Ufficio Territoriale su menzionato.*

➤ **Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, D.D. n.981 del 29.06.2021**

*...”Verificata la conformità al PPTR con gli interventi previsti dall'art. 81.*

*Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 23/06/2021, che in relazione all'intervento in oggetto ha formulato il seguente parere: la Commissione Paesaggio valutati gli elaborati progettuali e le tecniche di realizzazione (cavidotto interrato su strada esistente) esprime parere favorevole alla realizzazione degli aerogeneratori WTG2, WTG3, WTG4 e WTG7.*

*Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto.*

*si ritiene DI POTER RILASCIARE L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 del PPTR, in quanto l'intervento, così come proposto, non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela dell'approvato PPTR.*

*DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Daunia Work per l'intervento di seguito descritto:  
Comune: ASCOLI SATRIANO (FG)*

*Dati catastali:*

*Foglio 94 P.IIe 116 108 107 37*

*Oggetto: "Realizzazione di un impianto eolico composto da n. 10 aerogeneratori della potenza unitaria di 2.0 MW per complessivi 20 MW, in agro di Ascoli Satriano e Cerignola, in loc. "Topparusso - Stingeta – Gubitosi, Limitatamente ai soli Aerogeneratori WTG2, WTG3, WTG4 e WTG7";*

➤ **Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, D.D. n.1008 del 7.07.2021**

*".....DETERMINA:*

*DI MODIFICARE, relativamente ai soli dati catastali, la determinazione dirigenziale n. 981 del 29/06/2021 nel modo di seguito indicato:*

*DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Daunia Work per l'intervento di seguito descritto:*

*Comune: ASCOLI SATRIANO (FG)*

*Dati catastali:*

*Foglio 95 P.IIe 22, 67*

*Foglio 101 P.IIe 2, 51*

*Oggetto: "Realizzazione di un impianto eolico composto da n. 10 aerogeneratori della potenza unitaria di 2.0 MW per complessivi 20 MW, in agro di Ascoli Satriano e Cerignola, in loc. "Topparusso - Stingeta – Gubitosi, limitatamente ai soli Aerogeneratori WTG2, WTG3, WTG4 e WTG7";*

**Tenuto conto che:**

- ✓ con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità il Servizio Gestione Opere Pubbliche con nota prot.n. con nota prot.n. 12991 del 24.09.2020, (acquisita al prot.n.6585 del 24.09.2020 ha rilasciato il parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, confermato anche in data 12.11.2020; la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 8047 del 12.11.2020, trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale e a comunicare alla Scrivente il giorno di avvenuta pubblicazione. Con la stessa nota I Comuni di Ascoli Satriano e di Deliceto venivano invitati a pubblicare presso il proprio albo pretorio il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) per la durata prevista dal D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. con l'invito al riscontro dell'avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini.

Il Comune di Deliceto, con nota prot.n.11916 del 14.12.2020 ha attestato che la nota della Scrivente Sezione n. 8047 del 12.11.2020, era stata pubblicata sul proprio albo pretorio con repertorio n.1429 dal 13.11.2020 al 13.12.2020 e dichiarava che " non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni".

Il Comune di Ascoli Satriano pubblicava, in data 22.12.2020 e fino al 21.01.2021, l'avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) di cui alla nota n. 8047 del 12.11.2020.

Con nota pec del 26.11.2020, acquisita al prot.n.8473 del 26.11.2020 la Società Daunia Work srl ha trasmesso i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali.

Decorso il termine dei 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla nota n. 8047 del 12.11.2020, non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento avviato.

- ✓ la Società istante con nota pec del 15.09.2020, acquisita al prot.n.6380 del 16.09.2020, ha dichiarato che *“gli elaborati depositati sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) di cui al procedimento avente cod. id. LSTLQQ9 sono conformi a quelli depositati sul portale telematico della Provincia di Foggia”*.

**Atteso che:**

- con l'introduzione dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., la VIA non può essere in alcun modo resa al di fuori del PAUR e che, lo stesso provvedimento di AU deve necessariamente confluire nel PAUR;
- in conformità all'art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 s.m.i., la decisione di concedere i titoli abilitativi (tra cui il provvedimento di A.U.), necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, richiesti dal proponente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, dello stesso decreto.;
- il progetto in questione ha ottenuto i pareri favorevoli, sia pure in virtù di silenzio assenso, di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento che ne hanno valutato gli aspetti, per i profili di rispettiva competenza, anche con riferimento alla sicurezza e alla tutela ambientale e paesaggistica;
- alla luce dell'art.14-ter, comma7, della L.241/90 s.m.i., *“si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni....”* seppur convocati ai lavori di conferenza di servizi, atteso che la Provincia di Foggia, con la nota prot. 36272 del 01.09.2020, ha dichiarato che *“Va evidenziato che, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7, risulta acquisito l'assenso delle amministrazioni che non hanno partecipato alla Conferenza del 6/8/2020 ovvero, pur partecipando, non hanno espresso la propria posizione ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato in ordine al progetto ridotto a 4 aerogeneratori e ritenuto ambientalmente compatibile”*.

**Rilevato che:**

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- la Provincia di Foggia, in qualità di Autorità provinciale competente al rilascio del PAUR, ha concluso favorevolmente la Conferenza di Servizi in data 9.10.2020, confermando il *“giudizio favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale relativamente ai 4 aerogeneratori per i quali sono stati acquisiti i pareri favorevoli...”*, già espresso nella seduta della Conferenza di Servizi del 6.08.2020;
- la Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, in qualità di Ente delegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del Dlgs. 42/2004, s.m.i., *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*, art. 146, comma 6 e art.7 della LR 20/2009, con Determinazione Dirigenziale n.1008 del 7.07.2021, ha ritenuto *“DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Daunia Work per l'intervento di seguito descritto:*

*Comune: ASCOLI SATRIANO (FG)*

*Dati catastali:*

*Foglio 95 P.Ile 22, 67*

*Foglio 101 P.Ile 2, 51*

*Oggetto: “Realizzazione di un impianto eolico composto da n. 10 aerogeneratori della potenza unitaria di 2.0 MW per complessivi 20 MW, in agro di Ascoli Satriano e Cerignola, in loc. “Topparusso - Stingeta – Gubitosi, limitatamente ai soli Aerogeneratori WTG2, WTG3, WTG4 e WTG7”;*

- la Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Ambiente con nota prot. 36272 del 01.09.2020, acquisita al prot.6041 del 4.09.2020, ha dichiarato “che, ai sensi dell’art. 14-ter comma 7, risulta acquisito l’assenso delle amministrazioni che non hanno partecipato alla Conferenza del 6/8/2020 ovvero, pur partecipando, non hanno espresso la propria posizione ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato in ordine al progetto ridotto a 4 aerogeneratori e ritenuto ambientalmente compatibile”.
- il Ministero della Cultura - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Province Foggia-Barletta Andria e Trani con nota prot.n. 0007808 del 22.10.2020 ha rilasciato il parere favorevole;
- la società Daunia Work 1 srl ha provveduto al deposito dell’intero progetto presso la sede della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali in data 31.08.2021, conformemente alle previsioni della D.G.R. 3029/2010;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, alla luce di quanto sin qui esposto, prendendo atto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti e valutati dall’Autorità Procedente nell’ambito della Conferenza di Servizi svoltasi nel procedimento di PAUR, ai sensi dell’art 27 bis del D.Lgs. n.152/2006, incardinato presso la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 8047 del 23.07.2021, ha espresso parere favorevole in ordine **al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 nell’ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza provinciale per la costruzione e l’esercizio di:**
  - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n.4 aerogeneratori, denominato “Gubitosi-Topparusso-Stingeta”, di potenza nominale complessiva pari a 15,6 MWe, sito nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG), località “Gubitosi-Topparusso-Stingeta” aventi le seguenti coordinate geografiche WGS 84-33N;

n.	E	N
AC2_N	562.405,41	4.555.348,00
AC3_N	563.172,41	4.554.917,00
AC4_N	563.906,00	4.554.448,00
AC7_N	564.601,00	4.553.943,00

  - cavidotto interrato MT di utenza, con collegamento a 30 kV presso la SE ubicata nel Comune di Ascoli Satriano, già esistente;
  - realizzazione di un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE “Valle”, la SE a 150 kV “Camerelle” e la SE RTN a 380/150 kV denominata “Deliceto” e relative opere di collegamento presso le SE su richiamate.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali nella citata nota Prot. 8047 del 23.07.2021 ha inviato alla Società Daunia Work 1 Srl alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’obbligo ai sensi dell’art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

*Considerato che:*



- la Società con nota consegnata a mano in data 31.08.2021 e acquisita al prot. n. 9103 di pari data ha trasmesso:
  - ✓ numero 5 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi avviata dalla Provincia di Foggia, in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR ai sensi dell'art 27 bis del D.Lgs n.152/2006, riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*"; detti frontespizi vanno firmati in originale dal tecnico e dall'istante, precisando che il progetto dovrà essere sottoscritto, oltre che dal Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, anche da parte del Dirigente della Autorità Ambientale competente per il PAUR.
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo (PAUR) e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti nell'ambito del procedimento condotto dalla Provincia di Foggia;
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
  - ✓ dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
  - ✓ dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura.
- è stato sottoscritto dalla Società Daunia Work 1 S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 31.08.2021 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023916;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto e sarà vidimato in cinque copie dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e dovrà essere vidimato dall'Autorità Ambientale competente;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
  - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
  - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
  - Comunicazione antimafia prot.n. PR\_RMUTG\_Ingresso\_0317412\_20210909;si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di comunicazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di poter adottare la determinazione di Autorizzazione Unica che dovrà essere recepita, ai fini della sua efficacia, all'interno del PAUR a cura della Provincia di Foggia.

La società Daunia Work 1 srl è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, nonché, gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la società Daunia Work 1 srl, deve presentare alla Sezione scrivente e all'Autorità Ambientale competente, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché, il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di decadenza ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,  
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -**

**Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI**

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO\_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla società Daunia Work 1 srl (repertorio n. 023916 del 31.08.2021).

## DETERMINA

### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n.8047 del 23.07.2021 con la quale si è ritenuto esprimersi favorevolmente in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), incardinato presso la Provincia di Foggia, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico in oggetto, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica.

### ART. 2)

Preso atto della nota prot. n. 8047 del 23.07.2021, con la quale si è ritenuto esprimersi favorevolmente in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) incardinato presso la Provincia di Foggia, si provvede al rilascio, alla **Società Daunia Work 1 srl**, con sede legale in Roma, Piazza Cavour, n.10 P.IVA.C.F. 16292481005, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito

da n.4 aerogeneratori, denominato “Gubitosi-Topparusso-Stingeta”, di potenza nominale complessiva pari a 15,6 MWe, sito nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG), località “Gubitosi-Topparusso-Stingeta” aventi le seguenti coordinate geografiche WGS 84-33N:

n.	E	N
AC2_N	562.405,41	4.555.348,00
AC3_N	563.172,41	4.554.917,00
AC4_N	563.906,00	4.554.448,00
AC7_N	564.601,00	4.553.943,00

- cavidotto interrato MT di utenza, con collegamento a 30 kV presso la SE ubicata nel Comune di Ascoli Satriano, già esistente;
- realizzazione di un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE “Valle”, la SE a 150 kV “Camerelle” e la SE RTN a 380/150 kV denominata “Deliceto” e relative opere di collegamento presso le SE su richiamate.

### ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 241/90 e all’art 27 bis del D.Lgs. 152/2006, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza, fermo restando ai fini dell’efficacia il suo recepimento all’interno del PAUR di cui costituirà parte integrante e sostanziale.

### ART. 4)

La società Daunia Work 1 srl nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

### ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.



**ART. 6)**

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

**ART. 6-bis)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Provincia di Foggia con nota prot. n.45252 del 23.10.2020.

**ART. 7)**

La Società Daunia Work 1 srl ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. Puglia n.31/2008, come modificata dalla L.R. Puglia n.19/2021.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;

- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la decadenza dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 8 bis)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva e decadenza per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata decadenza del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di decadenza dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e dell'Autorità Ambientale competente.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

**ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

**ART. 11)**

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante, al Comune interessato e alla Provincia di Foggia, precisando che il presente provvedimento dovrà essere ricompreso e dovrà confluire, unitamente alla VIA e agli altri

titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nel Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale.

**ART. 12)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 55 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - all'Albo Telematico;
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - al Comune di Ascoli Satriano;
  - al Comune di Deliceto;
  - alla Provincia di Foggia;
  - alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
  - alla Società Daunia Work 1 srl a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente della Sezione**

Carmela Iadaresta